



**PARERE MOTIVATO
n.94 del 24 Maggio 2019**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 1 – 2018 al PRG/PI del Comune di Bonavigo (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 24 Maggio 2019 come da nota di convocazione in data 23 Maggio 2019 prot. n.201142;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Unione dei Comuni dall'Adige al Fratta con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.20478 del 17.01.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 1 – 2018 al PRG/PI del Comune di Bonavigo;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.3556 dell'8.04.19 assunto al prot. reg. al n.140410 dell'8.04.19 del Comune di Albaredo d'Adige;
- Parere n.2151 del 18.04.19 assunto al prot. reg. al n.158338 del 18.04.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.43130 del 30.04.19 assunto al prot. reg. al n.168681 del 30.04.19 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 35/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO che Il Responsabile del Procedimento ha fatto pervenire dichiarazione attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO CHE la presente Variante n. 1-2018 al PRG/PI.0 prevede complessivamente 6 punti di variante, ordinati secondo le seguenti due sezioni:

- 3 Punti "A", "B" e "C" sono Varianti verdi, relative a varianti redatte in ottemperanza all'art. 7 - Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili della Legge Regionale n. 4/2015 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", secondo le procedure previste dallo stesso articolato, da ZTO "C1a" a ZTO "Verde Privato V.V.";
- 3 punti "D", "E" e "F" sono Varianti ordinarie redatte ai sensi comma 8 art. 18 - Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi della Legge Regionale n. 11/2004, e riguardano nello specifico:
 - Punto variante "D", variante cartografica per l'inserimento della previsione di un incrocio a raso tipo-rotatoria tra la S.P.18 e la S.P.44/B;
 - Punto variante "E", variante cartografica per l'ampliamento di un parcheggio su area pubblica;
 - Punto variante "F", variante normativa per l'inserimento di 3 modifiche alle NTA.

La presente Variante non prevede modifiche che implicino "Consumo di Suolo", ai sensi della L.R. 14/2017 e della successiva DGR 668/2018, le eventuali modifiche sono sostanzialmente circoscritte all'interno degli ambiti urbanizzati.

La valutazione è stata condotta in osservanza della procedura previste dalla normativa vigente. Le componenti ambientali analizzate hanno riguardato in particolar modo le componenti fisiche (aria, acqua, suolo e sottosuolo), nonché gli aspetti sociali, insediativi e di gestione e sviluppo del territorio.



Prima dell'attuazione di quanto previsto nella presente Variante al PI, dovrà essere verificato che gli ambiti oggetto di variante non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal "Piano di Emergenza Comunale".

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 24 maggio 2019, dalla quale emerge che la Variante n. 1 – 2018 al PRG/PI del Comune di Bonavigo non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

Prima dell'attuazione di quanto previsto nella presente Variante al PI, dovrà essere verificato che gli ambiti oggetto di variante non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal "Piano di Emergenza Comunale".

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le condizioni di sostenibilità ambientale e le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e del "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni, raccomandazioni VincA n. 35/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n. 1 – 2018 al PRG/PI del Comune di Bonavigo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi,

prima dell'attuazione:

- di quanto previsto nella Variante al P.I., dovrà essere verificato che gli ambiti oggetto di variante non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal "Piano di Emergenza Comunale";

in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare e del "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale".
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati.
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:



- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS Vinca NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso